



# TRIBUNALE DI SIRACUSA

## DIRIGENZA

Prot. n. 1084/int.

Siracusa 18 AGO 2021

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Sig.ra Marzia RUISI


**Oggetto:** Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ex art.274 DPR del 30 maggio 2002 n.115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicato in G.U n.184 del 3 agosto 2021.

In riferimento all'oggetto si trasmette in allegato la nota della Corte d'Appello di Catania prot. 10512 del 02 agosto 2021 che dirama la nota ministeriale del Dipartimento degli Affari di Giustizia prot.157507 del 29/07/2021.

Gli importi entrano **in vigore dal 18 agosto 2021** e sono stati aumentati del 50%, per opportunità di esemplificazione si allega un prospetto aggiornato della Associazione Dirigenti Giustizia.

Si pubblichi al sito istituzionale e si dirami a tutto il personale del Tribunale e del Giudice di Pace.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Gaetano ROGGIO  




## DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO

**Riferimenti Normativi:** Artt. 40, 266-274 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG); art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; art. 16, comma 14, D.L. 179/2012 – Legge 221/2012; art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

**Note:** Il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo. La marca si applica sull'originale o sull'istanza. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito. (art. 285 TUSG). Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato (artt. 192 e 286 TUSG). Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del TUSG, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto, limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate (art. 4 comma 5 DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010). Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (art. 271 TUSG). Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato (art. 269 TUSG). Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (art. 16 comma 14 D.L. 179/2012 – Legge 221/2012- art. 40 T.U. spese giustizia). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (art. 269 comma 1 bis TUSG). Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con L. 221 del 2012 (art. 52 DL. 24 giugno 2014, conv. con L. 114 del 2014). Il pagamento della copia su DVD è pari all'importo previsto per il rilascio su CD (Circolare DAG 4 luglio 2005 n. 1/7186/U/44/NV). Nel caso di supporti digitali diversi da CD e DVD va corrisposto l'importo previsto per il CD (Circolare DAG 28 ottobre 2015 n. 0157302.U). Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione penale, del ricorso e del controricorso è triplicato (art. 164 DLgs 271 del 1989 e smi).

**Arrotondamenti:** le regole applicate sono quelle previste dal regolamento Ce n. 1103/1997, in particolare dall'art. 5 di detto regolamento, e chiarite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001; gli importi in euro devono essere arrotondati al centesimo più vicino, tenendo conto del terzo decimale, per eccesso se la frazione è non inferiore a 0,005, per difetto se la frazione è inferiore; nel caso di più importi da contabilizzare deve essere arrotondato al centesimo ogni singolo ammontare (ad esempio: il diritto di copia cartacea va arrotondato al centesimo e poi è l'importo arrotondato che va triplicato per l'urgenza).

**DIRITTO DI COPIA E DIRITTO DI CERTIFICATO**

Aggiornamento ex art. 274 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG): D.I. 25 giugno - 9 luglio 2021 - GU n. 184 del 3 agosto 2021, in vigore dal 18 agosto 2021.

**DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3.92**

certificati urgenti del casellario, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: € 7.84

**TABELLE DIRITTI DI COPIA**
**SUPPORTO CARTACEO**

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010				autentica art. 268 - tabella 7 TUSG - art. 4, comma 5, DL 193 del 2009 conv. con L. 24 del 2010			
	senza urgenza		con urgenza		senza urgenza		con urgenza	
	GDP		GDP		GDP		GDP	
da 1 a 4	1,47	0,74	4,41	2,22	11,80	5,91	35,40	17,73
da 5 a 10	2,96	1,48	8,88	4,44	13,78	6,90	41,34	20,70
da 11 a 20	5,88	2,94	17,64	8,82	15,71	7,86	47,13	23,58
da 21 a 50	11,79	5,90	35,37	17,70	19,66	9,84	58,98	29,52
da 51 a 100	23,58	11,79	70,74	35,37	29,48	14,75	88,44	44,25
oltre 100	23,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	11,79 + 4,92 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	35,37 + 14,76 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	29,48 + 11,80 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	14,75 + 5,91 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	88,44 + 35,40 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	44,25 + 17,73 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

**SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO**

art. 269 - tabella 8 TUSG		
	GDP	
<b>CASSETTA FONOGRAFICA (durata)</b>		
<= 60 min.	3,92	1,96
<= 90 min.	5,89	2,95
<b>CASSETTA VIDEOGRAFICA (durata)</b>		
<= 120 min	6,55	3,28
<= 180 min.	7,86	3,93
<= 240 min.	9,84	4,92
Dischetto informatico da 1,44 MB	4,60	2,30
Compact disc	327,56	163,78

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, quando consentono di calcolare le pagine memorizzate e siano stati acquisiti su supporto informatico, previa scansione da parte del personale amministrativo (art. 4, comma 5, D.L. 193 conv. con L. n. 24 del 2010 - Cons. Stato n. 4408 del 21 settembre 2015)

Pagine	senza certificazione di conformità art. 267 - tabella 6 TUSG		autentica art. 268 - tabella 7 TUSG	
	GDP		GDP	
da 1 a 4	0,98	0,49	7,86	3,93
da 5 a 10	1,97	0,99	9,18	4,59
da 11 a 20	3,92	1,96	10,47	5,24
da 21 a 50	7,86	3,93	13,10	6,55
da 51 a 100	15,72	7,86	19,65	9,83
oltre 100	15,72 + 6,55 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	7,86 + 3,28 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	19,65 + 7,86 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	9,83 + 3,93 ogni ulteriori 100 o frazione di 100



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Prot. N. 10512/2021


Catania, li 2 AGO 2021

N. Prot. Precedente 10408

Vs. Rif. N. Prot. /

Allegato: /

Pos. 2.1.8 /2021



Ai Signori Presidenti dei  
Tribunali di  
CATANIA  
CALTAGIRONE  
SIRACUSA  
RAGUSA

Al Signor Presidente del Tribunale  
per i minorenni  
CATANIA

Ai Signor Presidente del Tribunale  
di Sorveglianza  
CATANIA

Ai Signor Magistrato di  
Sorveglianza di  
SIRACUSA

Ai Signor Dirigente amministrativo  
SEDE

Ai Signor Funzionario Dirigente  
Ufficio UNEP  
Corte di Appello  
SEDE

V<sup>o</sup> si divulga  
al personale amministrativo

SA 2/8/21

Il Presidente del Tribunale CA




# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA


**Oggetto:** Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della giustizia di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana

Per quanto di competenza, si trasmette la nota m\_dg.DAG.29/07/2021.0157507.U, relativa all'oggetto.

Il Presidente della Corte f.f.  
Giuseppe Ferreri



M\_DG.Corte di Appello di CATANIA - Prot. 29/07/2021.0010408.E



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m\_dg.DAG.29/07/2021.0157507.U

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione  
Al sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione  
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche  
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello  
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

*e, p.c.,*

Al sig. Capo di Gabinetto  
Al sig. Capo dell'Ispezzionato generale  
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
Al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione  
giudiziaria, del personale e dei servizi  
Al Ministero dell'Economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
Ispezzionato generale di finanza  
Ufficio XI  
All'Ufficio III - Reparto I  
Casellario e Registro delle sanzioni civili

**Oggetto:** Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Come noto, a norma dell'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto

*di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».*

La misura del diritto di copia è disciplinata dagli artt. 267, 268 e 269 del citato d.P.R. n. 115/2012 e dalle relative tabelle nn. 6, 7 e 8 (diritto di copia senza certificazione di conformità, diritto di copia autentica, diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo), mentre la misura del diritto di certificato è disciplinata dall'art. 273 del citato decreto.

Ciò premesso, si informa che con decreto interdirigenziale a firma del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto in data 25 giugno - 9 luglio 2021 (~~allegato 1~~), è stata aggiornata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in questione sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.


Con l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 193/09, è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 stabilendo che *"con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio in formato elettronico"*.

Con il successivo comma 5 del suddetto art. 4 del d.l. n. 193/09 è stato, inoltre, stabilito che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 *"i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee (...)"*.

Conseguentemente, per la copia cartacea, gli importi così aggiornati (come da futura pubblicazione nella G.U. - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021) vanno aumentati del cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art. 4, del d.l. n. 139/09.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva, competenza, di voler diramare con la massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

Roma, 29 luglio 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo  


**Provvedimento interdirigenziale**

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA**  
**del Ministero della giustizia**

di concerto con

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**  
**del Ministero dell'economia e delle finanze**

**Visto** l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale *«la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;*

**Visti** gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza certificazione di conformità, del diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonché l'art. 273 dello stesso decreto, che disciplina il diritto di certificato;

**Visti** gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato Testo unico, nonché l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del medesimo decreto;

**Viste** le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

**Ritenuto** che l'adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale sottoscritto in data 20 giugno 2018 - 4 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2018 - serie generale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1 luglio 2014 - 30 giugno 2017;

**Ritenuto** di dover adeguare la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1 luglio 2017 - 30 giugno 2020;

**Rilevato** che, nel triennio considerato, l'Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari all'1,4%,

**Decreta**

**Art. 1**

*(Diritto di certificato)*

1. L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 3,92.

**Art. 2**

*(Diritto di copia)*

1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come di seguito indicato:

**allegato n. 6 (articolo 267)**

**Diritto di copia senza certificazione di conformità**

Numero di pagine	Diritto di copia forfetizzato
1-4	€ 0,98
5-10	€ 1,97
11-20	€ 3,92
21-50	€ 7,86
51-100	€ 15,72
oltre le 100	€ 15,72 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

**allegato n. 7 (articolo 268)**

**Diritto di copia autentica**

Numero di pagine	Diritto di copia forfetizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	€ 1,31	€ 6,55	€ 7,86
5-10	€ 2,63	€ 6,55	€ 9,18
11-20	€ 3,92	€ 6,55	€ 10,47
21-50	€ 6,55	€ 6,55	€ 13,10
51-100	€ 13,10	€ 6,55	€ 19,65
oltre le 100	€ 13,10 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,55	€ 19,65 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

**allegato n. 8 (articolo 269)**

**Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**

Tipo di supporto	Diritto di copia forfetizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,92
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,89
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,86
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,60
Per ogni compact disc	€ 327,56

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Capo del dipartimento reggente per gli affari  
di giustizia del Ministero della giustizia

*Marco Nassi*

Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'Economia e delle finanze

*Biagio Mazzotta*